



Comune di Empoli

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/04/2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	5
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento.....	5
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali.....	5
Articolo 3 – Funzionario responsabile del Canone Unico	6
Articolo 4 - Presupposto del canone	7
Articolo 5 - Soggetto obbligato.....	7
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	8
Articolo 6 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico	8
Articolo 7 - Tipi di occupazione	9
Articolo 8 - Occupazioni occasionali.....	11
Articolo 9 - Occupazioni d’urgenza.....	11
Articolo 10 - Istanza e rilascio della concessione	12
Articolo 11 - Titolarità della concessione e subentro	13
Articolo 12 - Rinnovo, proroga e disdetta	14
Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio	15
Articolo 14 - Decadenza della concessione	15
Articolo 15 - Occupazioni abusive	16
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	17
Articolo 16 - Pubblicità e Pubbliche affissioni	17
Articolo 17 - Istanze per i messaggi pubblicitari	17
Articolo 18 - Tipologie di impianti pubblicitari	19
Articolo 19 - Istanze e rilascio dell’autorizzazione	20
Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	21
Articolo 21 - Rinnovo, proroga e disdetta	22
Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	23
Articolo 23 - Decadenza della autorizzazione	23
Articolo 24 - Rimozione della pubblicità.....	23
Articolo 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	24
Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari	24
TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	24
Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di spazi e aree pubbliche.....	24
Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	25
Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	27
Articolo 30 - Determinazione delle tariffe annuali	27

Articolo 31 - Determinazione delle tariffe giornaliere	28
Articolo 32 - Determinazione del canone	28
Articolo 33 - Occupazioni non assoggettate al canone	29
Articolo 34 - Riduzioni del canone	32
Articolo 35 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	33
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	33
Articolo 36 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	33
Articolo 37 - Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni.....	34
Articolo 38 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	34
Articolo 39 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	34
Articolo 40 - Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni	35
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	36
Articolo 41 - Modalità e termini per il pagamento del canone	36
Articolo 42 - Accertamenti - Recupero canone	37
Articolo 43 - Sanzioni e indennità	37
Articolo 44 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	38
Articolo 45 - Autotutela	39
Articolo 46 - Dilazione di pagamento.....	39
Articolo 47 - Riscossione coattiva	39
Articolo 48 – Rimborsi	39
Articolo 49 – Importi minimi.....	40
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	40
Articolo 50 - Occupazioni con antenne e ripetitori.....	40
Articolo 51 - Passi carrabili e accessi a raso.....	41
Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi.....	41
Articolo 53 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	42
Articolo 54 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	42
Articolo 55 - Occupazioni a sviluppo progressivo.	43
Articolo 56 - Attività Edile	43
Articolo 57 - Occupazione con elementi di arredo	43
Articolo 58 - Esposizione merci fuori negozio	44
Articolo 59 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	44
Articolo 60 - Occupazioni per traslochi.....	44
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	45
Articolo 61 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	45
Articolo 62 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati e altri mezzi in connessione tra loro.....	45
Articolo 63 - Frecce direzionali – Pre-insegne	45
Articolo 64 - Locandine	45

Articolo 65 - Striscioni e gonfaloni	46
Articolo 66 - Dichiarazioni per particolari fattispecie	46
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI.....	47
Articolo 67 - Diritto di interpello.....	47
Articolo 68 - Regime transitorio	47
Articolo 69 - Disposizioni finali	48
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	49
Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E AFFISSIONI	60
Allegato C – ELENCO DEGLI IMPIANTI DESTINATI AD AFFISSIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 36, COMMA 2.....	63
Allegato D – ELENCO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALL’AFFISSIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI DI MANIFESTI CONTENENTI COMUNICAZIONI AVENTI FINALITA’ SOCIALI, COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZE ECONOMICA DI CUI ALL’ARTICOLO 36, COMMA 3	65
Allegato E – CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE	67

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D. Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Empoli del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 - di seguito "canone" - e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 160/19, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di tariffe e determinazione del canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento, si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 4, comma 1, lett. a), l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù pubblica, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: la base per la determinazione del canone di cui alla lettera c).

Nelle aree comunali sono compresi i tratti di strada situati all'interno di centri abitati dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione, deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare saranno valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni, ivi compresa la cauzione di cui all'art. 27, comma 9, del Codice della Strada.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 – Funzionario responsabile del Canone Unico

1. Il Comune nomina un Funzionario Responsabile del Canone Unico, a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 818, della L. 160/19, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province, ferma restando la visibilità del messaggio pubblicitario dal territorio comunale, ove non sia già stato imposto il canone.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 823, della L. 160/19, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli art. 15 e 25 del presente regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso può essere effettuato/richiesto indifferentemente da/ad uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio deve procedere ai sensi dell'art.1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale o artigianale (con somministrazione assistita o non assistita), il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone deve essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di presenza di affittuari, il canone è dovuto dagli stessi; in caso di reiterata morosità nel pagamento del canone da parte dell'affittuario, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

7. Nel caso di particolari occupazioni per le quali vi siano interessi pubblici meritevoli di tutela, come ad esempio per gli impianti -antenne di telefonia mobile, è possibile disciplinare l'occupazione con Convenzione speciale. In detta convenzione, in caso di una pluralità di utilizzatori, sono definiti anche gli aspetti inerenti i soggetti obbligati al pagamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi al competente servizio del Settore Lavori Pubblici, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

La domanda va presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un diverso e specifico termine, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che

si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente servizio del Settore Lavori Pubblici (d'ora in avanti "ufficio").

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'ufficio in merito alla mancanza degli elementi richiesti, senza che l'interessato abbia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, importa l'adozione del provvedimento finale di diniego e l'archiviazione della richiesta.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del Disciplinare tecnico, rilasciato dal competente Ufficio, in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.

9. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, per la richiesta di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico la procedura è stabilita dal Disciplinare Tecnico di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 16/10/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Per loro natura, si presumono occupazioni permanenti (a titolo esemplificativo):

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro, tende parasole;

- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi; a tal fine si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata; nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 (un) mt. tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico, gestiti in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili, tranne nei casi di rete di proprietà comunale; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- g) autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- h) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato di questo Comune avente una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
- i) occupazioni di suolo pubblico per attività edilizia mediante ponteggi e paratie di durata uguale o superiore all'anno;
- j) impianti tecnologici di radio telecomunicazione posti in essere per la fornitura dei servizi di telefonia e tele radiotrasmissione;
- k) occupazioni collegate ad interventi di efficientamento energetico, tenuto conto delle disposizioni comunali in materia edilizia a riguardo;

3. Sono considerate occupazioni temporanee (a titolo esemplificativo):

- a) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, stand pubblicitari;
- c) ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali salvo che si tratti di occupazioni occasionali;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.
- i) merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico.

4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali, a mero titolo esemplificativo:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali e sportive, non comportanti attività di vendita, e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a un giorno con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) occupazioni relative a traslochi, di durata non superiore a un giorno;
- e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
- g) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a 3 (tre) giorni;
- h) commercio ambulante itinerante; soste fino a sessanta minuti a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 7 giorni prima dell'occupazione all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Sono fatti salvi i diversi termini e disposizioni previsti in materia elettorale.

3. Nel caso in cui l'occupazione comporti modifiche alla circolazione stradale ed alla sosta, il termine di cui al comma precedente è aumentato a 15 giorni, e la stessa è soggetta all'emissione di relativa ordinanza di regolazione della circolazione.

Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva dall'origine.

Articolo 10 - Istanza e rilascio della concessione

1. L'Ufficio comunale riceve l'istanza, o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico di cui al precedente art. 9 comma 2. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria, richiedendo anche parere alla Polizia Municipale, ove necessario, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada.

L'Ufficio provvede entro il termine di 30 giorni, fatti salvi i casi previsti dai precedenti articoli 8 e 9.

2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale parere relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. I pareri degli uffici dell'Ente e della Polizia Municipale devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.

4. Il responsabile del procedimento, entro il termine di rilascio della concessione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria l'Ufficio, ove ne sussistano le condizioni, procede all'emissione della concessione sottoposta alla condizione di efficacia del pagamento del canone presso l'Ufficio Tributi.

L'Ufficio Tributi rilascerà la concessione - insieme all'eventuale consegna del cartello da affiggere – una volta quantificato e verificato l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

7. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni occasionali, e all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

8. La Polizia Municipale – coadiuvata ove necessario dal Servizio Lavori Pubblici – ha funzioni di controllo. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

9. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

10. Nel caso di particolari occupazioni permanenti per le quali vi siano interessi pubblici meritevoli di tutela, in considerazione in particolare della tipologia e della finalità dell'attività di cui trattasi, è possibile disciplinare l'occupazione anche con convenzione speciale, con la quale possono essere definite le modalità di esecuzione nel tempo dell'occupazione e la relativa durata massima.

Articolo 11 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, oltre ad una penale pari al 30% delle spese sostenute, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 10, comma 4, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;

b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

d) versare il canone alle scadenze previste;

e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

f) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;

g) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge;

h) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), art. 5, comma 1, ed art. 25 del presente regolamento.

4. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario sono previste le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto a richiedere il rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata o non iniziata:

b.1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione;

b.2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 12 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 10 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di cinque giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga di norma non è ammessa, salvo casi di particolare necessità relativi a occupazioni edilizie, casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili, ove ciò non contrasti con motivi di interesse pubblico.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta esonera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal mese successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata 30 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 14 - Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico e/o l'inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento di controllo (la Polizia Municipale) invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni.

E' fatta salva la procedura di rimozione d'urgenza, ove la Polizia Municipale rilevi gravi problemi di sicurezza, o gravi violazioni del Codice della Strada.

Se il Responsabile dell'ufficio competente rileva la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di decadenza, comunica al concessionario i propri rilievi assegnandogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per ottemperare e conformarsi agli stessi.

In caso di mancata ottemperanza, il Responsabile dell'Ufficio comunica l'avvio del procedimento di decadenza al concessionario, secondo quanto previsto dalla L. 241/90.

E' fatta salva l'applicazione dell'indennità prevista per occupazioni abusive, o comunque non conformi alle occupazioni originarie.

Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di decadenza automatica della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Articolo 15 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il provvedimento è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, mediante notifica con immediatezza al trasgressore dell'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16 - Pubblicità e Pubbliche affissioni

1. Per pubblicità, si intende la diffusione di messaggi effettuata a cura diretta degli interessati, con proprie attrezzature.

2. Per pubbliche affissioni, si intendono le esposizioni di manifesti, avvisi o fotografie effettuate normalmente a cura del Comune o dei suoi aventi causa in spazi di proprietà o riservati al Comune stesso. Si rinvia al Titolo V del presente Regolamento per la disciplina di dettaglio.

Articolo 17 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare

preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico Edilizia (SUE) e dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi al Servizio Patrimonio, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'ufficio in merito alla mancanza degli elementi richiesti, senza che l'interessato abbia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, importa l'adozione del provvedimento finale di diniego e l'archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 18 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 19 - Istanze e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio Patrimonio, competente al rilascio dell'atto di autorizzazione, riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio, richiedendo anche parere alla Polizia Municipale, ove necessario, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada. L'Ufficio provvede entro il termine di 30 giorni.

2. L'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'esposizione pubblicitaria della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

3. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale parere relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. I pareri degli uffici dell'Ente e della Polizia Municipale devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data della relativa richiesta.

4. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede con l'adozione del provvedimento autorizzatorio che viene trasmesso all'Ufficio Tributi, che provvede alla determinazione del canone, alla richiesta di pagamento ed al rilascio al richiedente dell'atto autorizzatorio, una volta provveduto al pagamento stesso. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
5. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica.
6. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
7. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per il pagamento del canone dovuto e il relativo rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone dovuto.
8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 20 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza dell'autorizzazione;

- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della autorizzazione in questione.

4. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 21 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità massima triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà concesso unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

5. La disdetta esonera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 22 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività autorizzata, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 23 - Decadenza della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, anche a seguito della comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni dal rilascio ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata dell'autorizzazione originaria decaduta.
3. Sono cause di decadenza automatica dall'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 24 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto nel cui interesse è effettuata la pubblicità.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 25 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

L'onere economico della rimozione è a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D. Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio attraverso la loro razionalizzazione e armonizzazione, allo scopo di garantire la salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, nonché gli aspetti di carattere storico, ambientale ed estetico dello stesso;
- c) il piano dovrà, inoltre, tener conto delle esigenze di sviluppo, commerciale e socio-culturale;
- d) il piano dovrà, altresì, rispettare ed armonizzarsi con le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) e il suo regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nonché con il regolamento di polizia municipale e traffico.

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di spazi e aree pubbliche

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) importanza della zona occupata, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, secondo la classificazione in categorie di cui all'art. 29;
- e) valore economico della disponibilità dell'area, in relazione al vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, all'impatto ambientale e sull'arredo urbano, alle modalità dell'occupazione nonché ai

costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia, sulla base di appositi coefficienti di valutazione (maggiorazione o riduzione).

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta nell'atto di concessione.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'esposizione;
- b) superficie del mezzo pubblicitario, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- c) tipologia;
- d) illuminazione dei mezzi pubblicitari;
- e) importanza della zona in cui è effettuata l'esposizione, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, secondo la classificazione in categorie di cui all'art. 29;
- f) valore economico della disponibilità dell'area, in relazione al vantaggio ricavabile da essa con l'esposizione pubblicitaria, all'impatto ambientale e sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari autorizzati, sulla base di appositi coefficienti di valutazione (maggiorazione o riduzione).

2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Per la pubblicità ordinaria (effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, ecc.), la tariffa del canone è calcolata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. Per le esposizioni pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale prevista. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa deve essere maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la tariffa deve essere maggiorata del 100 per cento.
10. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, il canone è applicato indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. Per le esposizioni pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale prevista. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa, la tariffa del canone si applica in misura del 50% di quella prevista.
11. Per la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 (trenta) giorni, si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al periodo precedente.
12. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone è calcolata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa deve essere maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la tariffa deve essere maggiorata del 100 per cento.
13. Per la pubblicità effettuata tramite aeromobili con scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, e per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

15. Per la pubblicità sonora, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Ai fini del canone per le occupazioni di spazi e aree pubbliche, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, si applica la classificazione in tre categorie di cui all'allegato "A" al presente regolamento.

3. Ai fini del canone per le esposizioni pubblicitarie, si applica la classificazione in due categorie di cui all'allegato "B" al presente regolamento.

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua ordinaria per le occupazioni di spazi e aree pubbliche è quella indicata all'art. 1, comma 826, della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'art. 29, comma 2, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa ordinaria;
- b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°;
- c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°.

2. La tariffa standard annua ordinaria per le esposizioni pubblicitarie è quella indicata all'art. 1, comma 826, della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'articolo 29, comma 3, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade ed aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa ordinaria;
- b) la tariffa per le strade ed aree di 2° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°.

3. Alle tariffe di cui ai commi precedenti si applicano i coefficienti di maggiorazione o riduzione per la valorizzazione economica della disponibilità dell'area.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa di cui ai commi precedenti – per le varie tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria di cui all'allegato "E" - sono deliberati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard annua ordinaria per le occupazioni di spazi e aree pubbliche è quella indicata all'art. 1, comma 827, della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'art. 29, comma 2, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa ordinaria;
- b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°;
- c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°.

2. La tariffa standard annua ordinaria per le esposizioni pubblicitarie è quella indicata all'art. 1, comma 827, della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'articolo 29, comma 3, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade ed aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa ordinaria;
- b) la tariffa per le strade ed aree di 2° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°.

3. Alle tariffe di cui ai commi precedenti si applicano i coefficienti di maggiorazione o riduzione per la valorizzazione economica della disponibilità dell'area.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria di cui ai commi precedenti – per le varie tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria di cui all'allegato “E” - sono deliberati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 32 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale della categoria viaria per i coefficienti di maggiorazione o riduzione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i coefficienti di maggiorazione o riduzione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard è ridotta a un quarto.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con l'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 33 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della L. 160/19, sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del Canone, ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. f) della L. 160/19, le seguenti **occupazioni temporanee**:

a) occupazioni di non più di 25 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione cibi e bevande, fino a un massimo di 3 giorni al mese. La superficie aggiuntiva è soggetta a canone;

b) occupazioni di aree e spazi pubblici richieste da Enti e Associazioni senza fini di lucro, iscritte all'Albo comunale, finalizzate allo svolgimento di attività di promozione culturale, sportiva, sociale, sanitaria, ambientale, tutela degli animali, anche se nell'ambito dell'occupazione si svolgono attività di natura economico-commerciale a servizio dell'evento;

c) occupazioni di aree e spazi pubblici richieste da scuole pubbliche di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio comunale;

d) occupazioni di aree e spazi pubblici richieste da soggetti non rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti finalizzate allo svolgimento di attività sociali o comunque a favore della cittadinanza, per le quali la Giunta Comunale riconosce, con specifica deliberazione, la sussistenza di un particolare beneficio per la comunità cittadina;

e) occupazioni realizzate con sosta di caravans o roulottes, per un periodo non superiore a 3 (tre) giorni;

f) occupazioni realizzate nell'ambito del commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;

g) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

h) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad una giornata;

i) occupazioni realizzate con fiori e piante ornamentali di modesto ingombro e non di ostacolo al pubblico transito.

k) occupazioni di suolo pubblico collegate ad interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali sono previste agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni dalle imposte sui redditi, tenuto conto delle

disposizioni comunali in materia edilizia a riguardo. L'esenzione è riconosciuta previa istanza specifica all'interno della richiesta di concessione dell'occupazione, a condizione che il richiedente documenti l'avvenuta fruizione della detrazione esibendo copia della prima dichiarazione dei redditi utile ai fini delle detrazioni, pena la revoca dell'esenzione;

3. Sono esenti, altresì, le seguenti **occupazioni permanenti**:

- a) occupazioni effettuate con cassette per l'impostazione della corrispondenza, quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici. In ogni caso, gli Enti e le Società concessionarie di pubblici esercizi sono tenuti al pagamento del Canone;
- b) occupazioni relative a passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso agli immobili rurali ed ai fondi rustici;
- c) occupazioni di suolo pubblico collegate ad interventi di efficientamento energetico per i quali sono previste agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni dalle imposte sui redditi, tenuto conto delle disposizioni comunali in materia edilizia a riguardo. L'esenzione è riconosciuta previa istanza specifica all'interno della richiesta di concessione dell'occupazione, a condizione che il richiedente documenti l'avvenuta fruizione della detrazione esibendo copia della prima dichiarazione dei redditi utile ai fini delle detrazioni, pena la revoca dell'esenzione;

4. Il **canone non si applica**, inoltre, alle seguenti occupazioni:

- a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, nei casi di rete di proprietà comunale;
- b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale;
- c. Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere;
- d. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anche differenziata;
- e. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- f. Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone;
- g. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione;
- h. Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari;
- i. Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
- k. Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore;
- m. Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore;
- j. Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- l. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo;
- m. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune alla sosta dei bus turistici e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un corrispettivo;
- n. Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune, escluse quelle dei taxi;
- o. Accessi e passi carrabili concessi ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 73 c.1 lett."c" del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modifiche ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca sportiva, previa espressa dichiarazione fornita all'Ufficio ove si attesti che il passo o l'accesso viene utilizzato esclusivamente per le attività istituzionali elencate;

- p. Passi carrabili affrancati, a seguito del versamento di una somma pari a venti annualità del canone, ai sensi dell'art. 1, comma 824, L. 160/19;
- q. Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- r. Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, poggioli, verande, grondaie del tetto delle case, rilievi e stucchi ornamentali, bow-windows, aggetti collegati ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di efficientamento energetico e simili infissi di carattere stabile tenuto conto delle disposizioni in materia edilizia a riguardo;
- s. Occupazioni effettuate da soggetti affidatari di contratti pubblici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Empoli, previa comunicazione, prima dell'inizio dell'occupazione, all'Ufficio competente, relativamente a dati identificativi dell'occupante comprensivi del codice fiscale o partita IVA, ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione medesima;
- t. Occupazioni di suolo pubblico, normalmente assoggettabili al Canone, effettuate a seguito di attività o iniziative promosse dalla Giunta;
- u. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. L'esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni;
- v. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata, a condizione che le riprese cinematografiche oggetto dell'occupazione godano dei benefici previsti dalla Legge 1213/1965 e successive modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e prodotta all'Ufficio competente prima dell'inizio dell'occupazione medesima;
- w. Occupazioni riferite esclusivamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio. Nell'eventualità che dette opere non superino poi il successivo collaudo, previa comunicazione in tal senso da parte della Ufficio competente, si procederà al recupero del Canone a suo tempo non versato
- x. Occupazioni per interventi edilizi sul patrimonio ERP di proprietà del Comune di Empoli;
- y. Occupazioni temporanee di suolo pubblico, gestite direttamente da parte del Comune;
- z. Occupazione con impianti, condutture e cavi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi in regime di concessione, ove il Comune mantenga la proprietà della rete stessa.

5. Ai fini della fruizione delle esenzioni e dell'applicazione delle esclusioni previste dal presente articolo, il soggetto è tenuto a formulare specifica istanza all'interno della richiesta di autorizzazione o concessione, con indicazione della fattispecie.

Articolo 34 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della L. 160/19, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) riduzione del canone del 20% per le occupazioni di suolo pubblico di durata non inferiore a 15 giorni e del 35% per occupazioni di durata non inferiore a 150 giorni;
 - c) riduzione del canone del 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente;
 - d) riduzione del canone del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - e) riduzione del canone del 80% per le occupazioni temporanee per lo svolgimento di attività di promozione, anche di natura economico-commerciale, per le quali la Giunta Comunale riconosce, con specifica deliberazione un particolare beneficio per il territorio empoiese, con ricadute positive sulle attività imprenditoriali che su questo insistono.

Articolo 35 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di autorizzazione dell'occupazione sulla base del numero delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicato per la tariffa forfetaria di Euro 1,00 ad utenza.

2. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune di Empoli con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, messaggi a rilevanza economica.

2. L'elenco degli impianti destinati alle affissioni è rappresentato nell'allegato "C" al presente regolamento.

3. Sono destinati all'affissione diretta da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, gli impianti di cui all'allegato "D" al presente regolamento.

Le affissioni negli impianti in oggetto sono concesse a seguito di istanza di parte secondo l'ordine di presentazione.

4. Fino al 30 novembre 2021, è riservato ad affissioni obbligatorie, previste da leggi o regolamenti, da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, il 10 per cento degli impianti.

Le affissioni in oggetto sono concesse a seguito di istanza di parte secondo l'ordine di presentazione. A decorrere dal 1° dicembre 2021, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Articolo 37 - Determinazione del canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui all'art. 1, comma 827, della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti individuati per le diverse tipologie con delibera di Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe. E' stabilita un'apposita tariffa specifica per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il canone è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il canone è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti dallo stesso committente.
6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 38 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lettere b) e c), il contenuto del messaggio deve essere attribuibile in via esclusiva o prevalente ai soggetti e alle attività ivi previste.
3. Per l'applicazione della riduzione al comma 1, lettera c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione dell'ente pubblico territoriale ha efficacia limitatamente al territorio di competenza del Comune di Empoli.

Articolo 39 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 40 - Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni con messaggi a rilevanza economica, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita all'eventuale affidatario del servizio, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 41 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione o concessione.

Qualora il canone relativo alle occupazioni temporanee di suolo pubblico superi l'importo di Euro 250,00, sarà facoltà del Comune, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo n. 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della autorizzazione.

Qualora il canone relativo alle esposizioni pubblicitarie temporanee superi l'importo di Euro 1.500,00, sarà facoltà del Comune, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo n. 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione o concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione o concessione; per gli anni successivi al primo, la scadenza di versamento del canone è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe. In caso di conferma tacita delle tariffe, si intendono tacitamente confermate anche le scadenze stabilite per l'anno precedente.

Nel caso in cui il canone relativo alle occupazioni di suolo pubblico superi l'importo di Euro 250,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la cui scadenza è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe. In caso di conferma tacita delle tariffe, si intendono tacitamente confermate anche le scadenze stabilite per l'anno precedente.

Nel caso in cui il canone relativo alle esposizioni pubblicitarie superi l'importo di Euro 1.500,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la cui scadenza è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe. In caso di conferma tacita delle tariffe, si intendono tacitamente confermate anche le scadenze stabilite per l'anno precedente.

3. In caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro, e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 43, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Nel caso in cui la data di scadenza di pagamento del canone sia fissata in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 42 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, provvedono, oltre alla Polizia Municipale, gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.
2. Copia dei verbali di accertamento delle violazioni, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento del canone, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni e diffusione di messaggi realizzate abusivamente, mediante notifica ai debitori di appositi avvisi di accertamento esecutivi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019.

Articolo 43 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821 della Legge 160/2019 e dalla Legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le rimanenti, per le quali le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. In caso di omesso, parziale e/o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento di cui al comma 2, lettera a), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli art. 20, comma 4 e 5, e 23 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo n. 285/1992, oltre agli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo possono essere pagate in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/81.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 44 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. L'accertatore ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 45 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento di cui all'art. 42, comma 3, può richiedere l'annullamento totale o parziale dell'atto emanato, se ritenuto illegittimo. L'Ente provvede a comunicare all'utente l'esito dell'istruttoria condotta, a seguito dell'istanza presentata, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, anche adottato d'ufficio.

Articolo 46 - Dilazione di pagamento

1. A seguito della notifica di accertamento di cui all'art. 42, comma 3, del presente Regolamento, il contribuente che si trovi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, può richiedere la dilazione di pagamento dello stesso.
2. La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili di pari importo:
 - a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate;
 - c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
 - d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;
 - e) oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate.
3. Per le somme di importo superiore ad euro 60.000,00, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per le somme di ammontare superiore ad euro 10.000,00, la concessione della dilazione di cui al precedente comma 2 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 93 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del debito. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 47 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 48 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate, con apposita istanza adeguatamente documentata al Comune, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il Comune dovrà effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute per la stessa entrata. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dalla Legge o stabilita dall'Ente.

Articolo 49 – Importi minimi

1. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 50 - Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta alla sottoscrizione di una convenzione speciale con l'operatore ovvero ad autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

3. L'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003, o da soggetto a ciò autorizzato, e può avere per oggetto: a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente; b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

4. Il canone è determinato tenuto conto in particolare della tipologia e finalità dell'occupazione in considerazione dell'attività di tipo industriale/commerciale correlata allo svolgimento di servizi di pubblica utilità di cui trattasi.

5. Nel rispetto del Piano della Telefonia comunale, l'occupazione è disciplinata da una Convenzione speciale, ovvero in alternativa da un'autorizzazione comunale, con durata minima 8 anni, nella quale possono essere determinati canoni diversificati a seconda della compatibilità delle antenne rispetto al tessuto urbanistico per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse debitamente motivate in

ragione di un minore impatto ambientale e sociale, quali ad esempio la localizzazione di una nuova antenna in particolari contesti urbani, ovvero in caso di condivisioni di più operatori nello stesso sito. La determinazione dei canoni differenziati per finalità di pubblico interesse e la convenzione speciale sono approvate dalla Giunta Comunale.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili, ove tecnicamente autorizzabili, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal

provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 829, della Legge 160/19, la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 53 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. E' stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato E del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone.

Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, né superiore al doppio dello stesso.

Articolo 54 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;

- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante, in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è soggetta, ove previsto, ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 55 - Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

Articolo 56 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 57 - Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che

ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 58 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati possono essere esposti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/04.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 59 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale, senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 60 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico, deve presentare istanza secondo il procedimento di cui all'art. 6 del presente Regolamento, fatta salva la procedura semplificata prevista all'art. 8 per i traslochi di durata non superiore ad un giorno.

3. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 61 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 62 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati e altri mezzi in connessione tra loro

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 63 - Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si dovrà tener conto della sola superficie del pannello perimetrato.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 64 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

2. L'esposizione di locandine lungo strade e piazze del territorio comunale può essere effettuata solo nelle zone individuate dall'Amministrazione Comunale nel Piano Generale degli Impianti.

Articolo 65 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale nel Piano Generale degli Impianti.

Articolo 66 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

La distribuzione di volantini o il lancio di oggetti resta subordinato al rispetto del Regolamento Comunale di Polizia Urbana; ove tale regolamento non lo consenta in tutto o in parte del territorio comunale, detta attività non potrà essere effettuata.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 - Diritto di interpello

1. Ogni cittadino, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello in merito alle disposizioni applicative del canone di cui al presente regolamento.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
4. In merito alla questione posta, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 68 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni degli articoli 6 e 17 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6.

5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 69 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente regolamento, è prevista la seguente classificazione in n. 3 categorie delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine:

1° CATEGORIA

ALCIDE DE GASPERI (PONTE SULL'ARNO)
ANTICHE MURA (VIA DELLE)
BARDINI (VIA)
BARTOLONI (VIA) - FINO A CIVICO 46 (PARI) E CIVICO 35 (DISPARI)
BATTISTI (VIALE)
BELLINI (VIA)
BISARNELLA (VIA DI)
BOCCACCIO (VIALE)
BONISTALLI (VIA)
BUOZZI (VIALE)
BUSONI (VIA)
CAPPUCCINI (VIA DEI)
CARRAIA (VIA DI) - FINO A CIVICO 146 (PARI) E CIVICO 81 (DISPARI)
CARRUCCI (VIA)
CAVOUR (VIA)
CELLINI (VIA)
CHERUBINI (VIA)
CHIARUGI (VIA)
CHIMENTI (VIA)
CONCORDIA (VIALE DELLA)
COOPERAZIONE (VIA DELLA)
CURTATONE E MONTANARA (VIA)
DANTE (LUNGARNO)
DI CAMBIO ARNOLFO (VIA)
DOGALI (VIA)
DON MINZONI (PIAZZA)
DUE GIUGNO (VIA)
DUPRE' (VIA)
EUROPA (VIALE)
FABIANI G. (VIA)
FABIANI M. (VIA)
FARINATA UBERTI (PIAZZA)
FERRUCCI (VIA)
FIASCAIE (VIA DELLE)
FRATELLI ROSSELLI (VIA)
FUCINI (VIA)
GARIBALDI (PIAZZA)
GELSOMINO (VIA)
GHIBELLINO (CANTO)
GIGLIO (VIA DEL)
GIOTTO (VIALE)
GIOVANNI DA EMPOLI (VIA)
GIRO DELLE MURA NORD (VIA)
G. DEL PAPA (VIA)
GRAMSCI (PIAZZA)

GUELFO (CANTO)
GUERRA GUIDO (PIAZZA)
LAVAGNINI (VIA)
LEONARDO DA VINCI (VIA)
LIVORNESE (VIA) - FINO A CIVICO 136 (PARI) E CIVICO 139 (DISPARI)
LUCCHESI (VIA) - FINO A CIVICO 100 (PARI) E CIVICO 115 (DISPARI)
MADONNA DELLA QUIETE (PIAZZA)
MARATONA (VIA DELLA)
MARCHETTI (VIA)
MASINI (VIA)
MATTEOTTI (PIAZZA)
MAZZINI (VIA)
MEUCCI (VIA) - FINO A CIVICO 98 (PARI) E CIVICO 85 (DISPARI)
MONACO (VIA)
NERI (VIA DE')
NOCE (VIA DELLA)
OBERDAN (VIA)
OLIMPIADI (VIALE)
ORTI (VIA DEGLI)
OTTO MARZO '44 (LARGO)
PAISIELLO (PIAZZA)
PALADINI (VIA)
PALESTRO (VIA)
PETRARCA (VIALE)
PIAVE (VIA)
PIEVANO ROLANDO (VIA)
PINTURICCHIO (PIAZZA)
PONTORME (VIA DI) - FINO A CIVICO 122 (PARI) E CIVICO 113 (DISPARI)
PONZANO (VIA) - FINO A CIVICO 314 (PARI) E CIVICO 215 (DISPARI)
POPOLO (PIAZZA DEL)
PRATIGNONE (VIA DI)
PRETORIO (CANTO)
PROPOSITURA (PIAZZETTA DELLA)
PULIDORI WALFREDO (VIA)
QUATTRO NOVEMBRE (VIALE)
RAGIONIERI GINO (LARGO)
REPUBBLICA (VIA DELLA)
RICASOLI (VIA)
RIDOLFI (VIA)
RISTORI (PIAZZA)
ROMA (VIA)
ROSSINI (VIA)
ROVINI C. (VIA)
SALVAGNOLI (VIA)
SAN GIOVANNI (PIAZZETTA)
SAN MAMANTE (ROTATORIA)
SAN MAMANTE 2 (ROTATORIA)
SAN MAMANTE 3 (ROTATORIA)
SAN MAMANTE (VIA)
SAN MARTINO (VIALE)
SAN ROCCO (PIAZZA)
SAN ROCCO (VIA)
SANTA MARIA (ROTATORIA)
SANZIO RAFFAELLO (VIA) - FINO A CIVICO 206 (PARI) E CIVICO 159 (DISPARI)
SEGANTINI (VIA) - FINO A CIVICO 10 (PARI) E CIVICO 11 (DISPARI)
SENESE ROMANA (VIA) - FINO A CIVICO 68 (PARI) E CIVICO 95 (DISPARI)

SERRAVALLE (ROTATORIA)
SERRAVALLE (VIA)
SOCCO FERRANTE (VIA)
STOVIGLIE (PIAZZETTA DELLE)
SUSINI D. (VIA)
TINTO DA BATTIFOLLE (VIA)
TOSCO ROMAGNOLA (VIA) - FINO A CIVICO 42 (PARI) E CIVICO 19 (DISPARI)
TRIPOLI (VIA)
UNDICI FEBBRAIO (VIA)
VALDELSA (VIA) - FINO A CIVICO 30 (PARI) E CIVICO 33 (DISPARI)
VANGHETTI (VIA)
VENTIQUATTRO LUGLIO (PIAZZA)
VERDI (VIA)
VERONESE (VIA)
VITTORIA (PIAZZA DELLA)
VIVALDI (VIA)
ZOLFANELLI (CANTO DEGLI)

2° CATEGORIA

ABRUZZO (VIA)
ADAMELLO (VIA)
ADDA (VIA)
ADIGE (VIA)
ALAMANNI (VIA)
ALBERTI LEON BATTISTA (VIA)
ALCIDE DE GASPERI (VIA)
ALDO MORO (VIA)
ALFIERI (VIA)
ALINARI (LARGO)
AMENDOLA (VIA)
AMMANNATI (VIA)
ANDREA DEL CASTAGNO (VIA)
ARNO (PIAZZA)
ARS NOVA (VIA)
AVANE (VIA DI)
AVOGADRO (VIA)
BACCIO DA MONTELUPO (VIA)
BACHELET (VIA)
BANDINELLI (VIA)
BARSANTI (VIA)
BARTOLINI (VIA)
BARTOLONI (VIA) - DA CIVICO 48 (PARI) E CIVICO 37 (DISPARI) IN POI
BARZINO (VIA)
BASILICATA (VIA)
BASSA (VIA) - FINO A CIVICO 36 (PARI) E CIVICO 67 (DISPARI)
BEATO ANGELICO (VIA)
BENEDETTO DA MAIANO (VIA)
BERNI (VIA)
BERNINI (VIA)
BERTOLACCINI ROMANO E VALENTINI SERGIO (VIA)
BICCI DI LORENZO (VIA)
BIXIO NINO (VIA)
BOITO (VIA)
BONISTALLO (VIA DI)
BORGHETTO (VIA DEL) - FINO A CIVICO 56/A (PARI) E CIVICO 49 (DISPARI)
BORROMINI (VIA)
BOTTICELLI (VIA)
BOTTICINI (VIA)
BRAMANTE (VIA)
BRONZINO (VIA)
BRUNELLESCHI (VIA)
BUCHERELLI (VIA)
BUONARROTI (VIA)
BUSONI RAFFAELLO (VIA)
CABOTO (VIA)
CACIAGLI PAOLO (VIA)
CADUTI DELLA LIBERTA' (VIA)
CADUTI DI CEFALONIA (VIA)
CAIROLI F.LLI (VIA)
CAMPANIA (VIA)
CANOVA (VIA)

CANTINI (VIA)
CANTONE (VIA DEL)
CAPECCHIO (VIA)
CAPONI (VIA)
CAPOQUADRI (VIA)
CAPPUCCINI (ROTATORIA)
CARAVAGGIO (VIA)
CARDI LUDOVICO (VIA)
CARDUCCI (VIA)
CARRAIA (VIA) - DA CIVICO 148 (PARI) E CIVICO 83 (DISPARI) IN POI
CARTESIO (VIA)
CASTELLANI (VIA)
CASTELLUCCIO (VIA DEL) - FINO A CIVICO 52 (PARI) E CIVICO 29 (DISPARI)
CASTELLUCCIO (ROTATORIA)
CATALANI (VIA)
CATTANEO (VIA)
CAVALLOTTI (VIA)
CAV. V. VENETO
CECCHI (VIA)
CERVI F.LLI (VIA)
CHIARA (VIA)
CHIASSATELLE (VIA DELLE)
CHIESA DI AVANE (VIA DELLA)
CHIESA DI CORTENUOVA (VIA DELLA)
CHIESA DI PONTORME (VIA DELLA)
CILEA (VIA)
CIMABUE (VIA)
CIMAROSA (VIA)
CIONI (VIA)
CIONI R. (VIA)
CIONI RENATO 1946 – 2014 (PARCHEGGIO)
COLOMBO (VIA)
COMPAGNI DINO (VIA)
CONCE (VIA DELLE)
CONTI (VIA)
CONVENTO DI S. MARIA (PIAZZA DEL)
COPERNICO (VIA)
CORELLI (VIA)
CORNIOLA (VIA DI)
CORREGGIO (VIA DEL)
CORSALI (VIA)
CORTENUOVA (VIA DI)
CORTI (VIA DELLE)
CORTICELLA 1^ (VIA)
CORTICELLA 2^ (VIA) - FINO A CIVICO 140 (PARI) E CIVICO 33 (DISPARI)
COSTITUZIONE REPUBBLICANA (VIA)
CURIE (VIA)
D'AZEGLIO MASSIMO (VIA)
DA VERRAZZANO (VIA)
DAINELLI (VIA)
DALLA CHIESA CARLO ALBERTO (VIA)
DALLA PICCOLA LUIGI (VIA)
DAMI (VIA)
D'ACQUISTO SALVO (VIA)
DE' AMICIS EDMONDO (VIA)
DE COUBERTIN (VIA)

DE GAMA VASCO (VIA)
DE SANCTIS (VIA)
DEL SARTO ANDREA (VIA)
DELEDDA (VIA)
DELLA LIBERTA' (VIA)
DELLA QUERCIA JACOPO (VIA)
DELLA ROBBIA A. (VIA)
DELLA VIGNA (VIA)
DELLE VOLPI (VIA)
DEPORTATI NEI LAGER (ROTATORIA)
DI VITTORIO (VIA)
DIACCETTO (VIA)
DISCOBOLO (VIA DEL)
DONATELLO (VIA)
DONATORE (VIA)
DONIZZETTI (VIA)
DUCCIO DA BONINSEGNA (VIA)
EDISON T.A. (VIA)
EINSTEIN (VIA)
EMILIA (VIA)
EMPOLI OVEST (ROTATORIA)
EMPOLI VECCHIO (VIA) - FINO A CIVICO 6 (PARI) E CIVICO 11 (DISPARI)
EMPOLI VECCHIO (ROTATORIA)
EMPOLI VECCHIO – SAN MICHELE (ROTATORIA)
ENRIQUEZ AGNOLETTI (VIA)
EUROPA (VIALE)
FALCO E CERAVOLO (VIA)
FALCONE E BORSELLINO (VIA)
FASOLO (VIA)
FATTORI (VIA)
FEDI PIO (VIA)
FERMI ENRICO (VIA)
FERRARIS GALILEO (VIA)
FIDIPPIDE (VIA)
FONDACCIO (VIA DEL)
FOSCOLO (VIA)
FRANK ANNA (VIA)
FUOCO (VIA DEL)
FURINI (VIA)
GALILEI (VIA)
GALLETTI A. (VIA)
GALLOTTI (VIA)
GALVANI (VIA)
GAMUCCI (PIAZZA)
GARIGLIANO (VIA)
GENDARMERIA (VICOLO)
GENTILESCHI (VIA)
GESUALDO DA VENOSA (VIA)
GHIBERTI (VIA)
GHIRLANDAIO (VIA DEL)
GIAMBOLOGNA (VIA)
GIANBATTISTA VICO (VIA)
GIARDINO “A” (VIA)
GIOIA FLAVIO (VIA)
GIORDANO (VIA)
GIORGIONE (VIA)

GIOVANNI XXIII° (VIA)
GIRO DELLE MURA SUD (VIA)
GIUNTINI (VIA)
GIUSTI (VIA)
GOBETTI (VIA)
GOZZOLI BENOZZO (VIA)
GRANDI (VIA)
GUERRAZZI (VIA)
GUICCIARDINI (VIA)
GUIDO ROSSA (VIA)
INGHIRAMI G. (VIA)
ISONZO (VIA)
LA TIRRE PIO (VIA)
LABRIOLA (VIA)
LAMI (VIA)
LARI FANFULLA (VIA)
LARI PIETRO (VIA)
LAVORO DEL (ROTATORIA)
LAZZERETTO (VIA DEL)
LAZZERI (VIA)
LEONCAVALLO (VIA)
LEOPARDI (VIA)
LIGABUE (VIA)
LIGURIA (VIA)
LIPPI FILIPPINO (VIA)
LIVORNESE (VIA) – DA CIVICO 138 (PARI) E CIVICO 141 (DISPARI) IN POI
LOMBARDIA (VIA)
LORENZINI (VIA)
LORENZONI (VIA)
LUCCHESE (VIA) – DA CIVICO 102 (PARI) E CIVICO 117 (DISPARI) IN POI
MACHIAVELLI (VIA)
MAESTRELLI (VIA)
MAESTRI DEL LAVORO (VIA)
MAGELLANO (VIA)
MAGENTA (VIA)
MAGGINI (VIA)
MAGOLO (VIA DI)
MAJORANA (VIA)
MAMELI (VIA)
MANETTI (VIA)
MANTEGNA (VIA)
MANZONI (VIA)
MARATONA (VIA)
MARCHETTI (PIAZZA)
MARCO POLO (VIA)
MARCONI (VIA)
MAREMMANA 1° E 2° TRATTO (VIA)
MARGOTTI (VIA)
MARMOLADA (VIA DELLA)
MARTINI RIGOLETTO (VIA)
MARTINI SIMONE (VIA)
MARZABOTTO (VIA)
MASACCIO (VIA)
MASCAGNI (VIA)
MASOLINO DA PANICALE (VIA)
MATTEI ENRICO (VIA)

MATTEOLI (PIAZZA)
MATTEOTTI (VIA)
MEDAGLIE D'ORO DELLA RESISTENZA (VIA)
MENTANA (VIA)
MERCADANTE (VIA)
MEUCCI (VIA) – DA CIVICO 100 (PARI) E CIVICO 87 (DISPARI) IN POI
MODIGLIANI (VIA)
MOLIN DEL SALE (VIA)
MONTALE (VIA)
MONTANELLI (VIA)
MONTANELLI GIUSEPPE (VIA)
MONTESSORI (VIA)
MONTEVERDI (VIA)
MOTTA (VIA DELLA)
MOZZA (VIA)
MURINA (VIA DELLE)
NARDI (VIA)
NAVE MARCIGNANA (VIA)
NAVICELLI (VIA DEI)
NEGRO A. (VIA)
NIEVO (VIA)
NOBILE (VIA)
NUOVA DI PAGNANA(VIA)
ORCAGNA (VIA)
ORMICELLO (VIA) - FINO A CIVICO 100 (PARI) E CIVICO 101 (DISPARI)
OSPIZIO (VIA DELL')
OSTERIA BIANCA (VIA)
OTTO MARZO (VIA)
PACE (VIA DELLA)
PACINOTTI (VIA)
PAGANINI (VIA)
PARINI (VIA)
PARTIGIANI D'ITALIA (VIA)
PASCOLI (VIA)
PASTEUR (VIA)
PENTATHLON (VIA DEL)
PERGOLA (VIA DELLA)
PERGOLESÌ (VIA)
PERUGINO (VIA DEL)
PERUZZI (VIA)
PETRI (VIA)
PIEMONTE (VIA)
PIER DELLA FRANCESCA (VIA)
PIER LUIGI DA PALESTRINA (VIA)
PIERO CALAMANDREI (PONTE SULL'ARNO)
PIEROZZI (VIA)
PIOVOLA (VIA DELLA)
PIRANDELLO (VIA)
PISACANE (VIA)
PISANO (VIA)
PO (VIA)
POGGIO BRACCIOLINI (VIA)
POLIDORI (VIA)
POLLAIUOLO (VIA DEL)
PONCHIELLI (VIA)
PONTE (VIA DEL)

PONTORME (VIA) – DA CIVICO 124 (PARI) E CIVICO 115 (DISPARI) IN POI
PONZANO (VIA) – DA CIVICO 316 (PARI) E CIVICO 217 (DISPARI) IN POI
PORTO (VIA DEL)
POZZALE (ROTATORIA)
POZZALE (VIA)
POZZO (PIAZZETTA DEL)
POZZO DI AVANE (VIA)
POZZO DI PONTORME (VIA DEL)
PRATELLA (VIA DI)
PRATOVECCHIO (VIA) - FINO A CIVICO 48 (PARI) E CIVICO 19 (DISPARI)
PRESANELLA (VIA DELLA)
PRESTINI PADRE DIODATO (VIA)
PRIMO MAGGIO (VIA)
PUCCINI (VIA)
PUNTONE (VIA DEL)
REALI (VIA)
REDI (VIA)
RENI (VIA)
RENO (VIA)
RIGHI (VIA)
RINA CHIARINI (LARGO)
RIPA (VIA)
ROMBOLI (VIA)
ROSSO FIORENTINO (PIAZZA)
ROSSELLINO (VIA DEL)
ROZZALUPI (VIA DI)
RUSSO LUIGI (VIA)
SACCO VANZETTI (VIA)
SAETTINO (VIA)
SALAIOLA (VIA)
SALVO D'ACQUISTO (VIA)
SAN CARLO (VIA)
SAN DONNINO (VIA)
SAN FRANCESCO (VIA)
SAN MARTINO A PONTORME (VIA DI) - FINO A CIVICO 20 (PARI) E CIVICO 67 (DISPARI)
SAN MICHELE (PIAZZA)
SAN PIO DA PIETRELCINA (VIA)
SANSOVINO (VIA)
SANTI FERDINANDO (VIA)
SANZIO RAFFAELLO (VIA) - DA CIVICO 208 (PARI) E CIVICO 161 (DISPARI) IN POI
SAURO NAZARIO (VIA)
SCAPPINI REMO (LARGO)
SCARLATTI (VIA)
SEGANTINI (VIA) - DA CIVICO 12 (PARI) E CIVICO 13 (DISPARI) IN POI
SENESE ROMANA (VIA) - DA CIVICO 70 (PARI) E CIVICO 97 (DISPARI) IN POI
SETTEMBRINI (VIA)
SIGNORELLI (VIA)
SIGNORINI (VIA)
SODOMA (VIA)
SOTTOPOGGIO PER SAN DONATO (VIA)
SPALLANZANI (VIA)
SPONTINI (VIA)
STARNINA (VIA)
STIMMATE DI SAN FRANCESO (PIAZZA)
STRADA P.R.G. (NUOVA)
MARTINOTARGIONI TOZZETTI (VIA)

TEVERE (VIA)
TICINO (VIA)
TIEPOLO (VIA)
TINAIA (VIA)
TINO DI CAMAINO (VIA)
TINTORETTO (VIA)
TIZIANO (VIA)
TOFANE (VIA DELLE)
TOMMASEO (VIA)
TORRICELLI (VIA) - FINO A CIVICO 56 (PARI) E CIVICO 77 (DISPARI)
TOSCANA (VIA)
FATOSCANELLI (VIA)
TOSCANINI (PIAZZA)
TOSCO ROMAGNOLA (VIA) - DA CIVICO 44 (PARI) E CIVICO 21 (DISPARI) IN POI
TURATI (VIA)
UCCELLO (VIA DELL')
USCITA FI-PI-LI (ROTATORIA)
VAL CAMONICA (VIA)
VAL CODERA (VIA)
VALDELSA (VIA) – DA CIVICO 32 (PARI) E CIVICO 35 (DISPARI) IN POI
VALDARNO (VIA)
VAL D'ORME (VIA)
VAL D'ORME NUOVA (VIA)
VAL D'OSSOLA (VIA)
VAL GARDENA (VIA)
VAL PADANA (VIA)
VAL PUSTERIA (VIA)
VAL TIBERINA (VIA)
VALSESIA (VIA)
VALSUGANA (VIA)
VALTELLINA (VIA)
VASARI (VIA)
VENETO (VIA)
VENTI SETTEMBRE (VIA)
VENTICINQUE APRILE (VIA)
VENTISEI DICEMBRE (VIA)
VENTISETTE APRILE (VIA)
VERGA (VIA)
VERROCCHIO (VIA)
VESPUCCI (VIA)
VILLANI (VIA)
VITTIME DEL FASCISMO (VIA)
VIVIANI (VIA)
VOLTA (VIA E PIAZZA)
VOLTURNO (VIA)
VOLONTARI DELLA LIBERTA' (VIA)
WOLF FERRARI (VIA)
ZANDONAI (VIA)
ZEFFI (VIA)

3° CATEGORIA

- **OGNI ALTRA VIA/PIAZZA NON COMPRESA NELLE CATEGORIE PRECEDENTI.**

Allegato B - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E AFFISSIONI

Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e affissioni di cui al presente regolamento, è prevista la seguente classificazione in n. 2 categorie delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine:

1° CATEGORIA

ALFIERI (VIA)
AMENDOLA (VIA)
ANTICHE MURA (VIA)
BACCIO DA MONTELUPO (VIA)
BARDINI (VIA)
BATTISTI (VIALE)
BELLINI (VIA)
BERGA (VIA)
BISARNELLA (VIA)
BONISTALLI (VIA)
BOTTICELLI (VIA)
BOTTICINI (VIA)
BRAMANTE (VIA)
BRUNELLESCHI (VIA)
BUOZZI (VIALE)
BUSONI (VIA)
CANOVA (VIA)
CANTO Ghibellino (VIA)
CANTO GUELFO (VIA)
CANTO PRETORIO (VIA)
CARDUCCI (VIA)
CARRUCCI (VIA)
CAVOUR (VIA)
CECCHI (VIA)
CELLINI (VIA)
CHIARA (VIA)
CHIARUGI (VIA)
CHIASATELLE (VIA)
CHIMENTI (VIA)
CONVENTO DI SANTA MARIA (PIAZZA)
COOPERAZIONI DELLE (VIA)
CORREGGIO (VIA)
CURTATONE (VIA)
D'AZEGLIO (VIA)
DEGLI ORTI (VIA)
D'OSSOLA (VIA)
DA PANICALE (VIA)
DA VINCI (VIA)
DAINELLI (VIA)
DE AMICIS (VIA)

DE GASPERI ALCIDE (PONTE SULL'ARNO)
DEI NERI (VIA)
DEL GELSOMINO (VIA)
DEL GHIRLANDAIO (VIA)
DEL GIGLIO (VIA)
DEL PAPA (VIA)
DEL POPOLO (PIAZZA)
DELLA NOCE (VIA)
DI CAMBIO (VIA)
DI LORENZO (VIA)
DOGALI (VIA)
DON MINZONI (PIAZZA)
DUPRE' (VIA)
EMPOLI VECCHIO – SAN MICHELE (ROTATORIA)
FABIANI (VIA)
FARINATA DEGLI UBERTI (PIAZZA)
FERRANTE (VIA)
FIASCAIE DEL (VIA)
FOSCOLO (VIA)
FUCINI (VIA)
GAMUCCI (PIAZZA)
GARIBALDI (PIAZZA)
GIANBOLOGNA (VIA)
GIORGIONE (VIA)
GIOTTO (VIALE)
GIOVANNI DA EMPOLI (VIA)
GIUSTI (VIA)
GRAMSCI (PIAZZA)
GUERRA GUIDO (PIAZZA)
GUERRAZZI (VIA)
LAVAGNINI (VIA)
LIVORNESE (VIA)
LUCCHESE (VIA)
LORENZINI (VIA)
LUNGARNO DANTE (VIA)
MACCHIAVELLI (VIA)
MADONNA DELLA QUIETE (PIAZZA)
MAMANTE (VIA)
MARCHETTI (VIA)
MASACCIO (VIA)
MASINI (VIA)
MATTEOTTI (PIAZZA)
MAZZINI (VIA)
MONTANARA (VIA)
MONTEBORO (VIA)
NAVICELLI (VIA)
NIEVO (VIA)
OBERDAN (VIA)
PALADINI (VIA)
PALESTRO (VIA)
PASCOLI (VIA)
PETRARCA (VIALE)
PIEVANO ROLANDO (VIA)
POLLAILOLO (VIA)
PONCHIELLI (VIA)
PRATOVECCHIO (VIA)

PROPOSITURA (PIAZZA)
PUCCINI (VIA)
PULIDORI VALFREDO (VIA)
RAGONIERI GINO (LARGO)
REPUBBLICA (VIA)
RICASOLI (VIA)
RIDOLFI (VIA)
RISTORI (PIAZZA)
ROMA (VIA)
ROSSELLI (VIA)
ROSSINI (VIA)
ROVINI (VIA)
ROZZALUPI (VIA)
RUSSO (VIA)
SANT'ANNA (VIA)
SAN FRANCESCO (VIA)
SAN MARTINO (VIALE)
SAN ROCCO (VIA)
SAN ROCO (PIAZZA)
SAN MAMANTE (ROTATORIA)
SAN MAMANTE 2 (ROTATORIA)
SAN MAMANTE 3 (ROTATORIA)
SALVAGNOLI (VIA)
SANZIO RAFFAELE (VIA)
SETTEMBRINI (VIA)
SIGNORELLI (VIA)
SUSINI DANILO (VIA)
STOVIGLIE DEL (PIAZZA)
TINTO DA BATTIFOGLIE (VIA)
TINTORETTO (VIA)
TOGLIATTI (PIAZZA)
TRIPOLI (VIA)
VANGHETTI (VIA)
VERDI (VIA)
VILLANI (VIA)
VITTORIA DEL (PIAZZA)
VIVALDI (VIA)
ZEFFI (VIA)
XI FEBBRAIO (VIA)
XII MARZO DEL 44 (LARGO)
XX SETTEMBRE (VIA)

2° CATEGORIA

- **OGNI ALTRA VIA/PIAZZA NON COMPRESA NELLA CATEGORIA PRECEDENTE.**

**Allegato C – ELENCO DEGLI IMPIANTI DESTINATI AD AFFISSIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 36, COMMA 2**

	200 X 100 Mono	140 X 200 Mono Bifac	200 X 140 Mono Bifac	280 x 200 Bifac
VIA DEI NERI	3			
VIA COSIMO RIDOLFI	15			
SOTTOPASSO STAZIONE	18	23	32	
VIA A. DI CAMBIO			3	
VIALE BRUNO BUOZZI			3	3
VIA JACOPO CHIMENTI			2	1
VIA VALFREDO PULIDORI		11		
PIAZZA SAN ROCCO			3	
VIA GUIDO DAINELLI		4		
LUNGARNO DANTE			6	10
PIAZZA RISTORI				5
PIAZZA MATTEOTTI				12
PIAZZA G. GUERRA		7		1
VIALE PETRARCA			12	2
VIA DUILIO SUSINI			4	2
VIA T. DA BATTIFOLLE		8		
VIA ROMA	34			
VIA XI FEBBRAIO			6	4
VIA RENATO FUCINI		5		
PIAZZA PAISIELLO				1
PIAZZA A. TOSCANINI			4	1
VIA G. DA EMPOLI	2	6		
VIA FRANCESCO REDI				1
VIA DELLA PIOVOLA				1
VIA VAL D'ELSA				1
VIA G.B. VICO				1
VIA L. PIRANDELLO				1
VIA PIER DELLA FRANCESCA			1	
VIA DELLA MOTTA	1			1
VIA DI AVANE			5	3
VIA PRATOVECCHIO		8		
VIA R. SANZIO			4	2
VIA GIRO MURA NORD		6		
VIA N. PAGANINI	50		12	
VIA MAGOLO			4	2
VIA L. GIUNTINI				
VIA LUIGI DALLA PICCOLA		4	3	
VIA DI PRATIGNONE			4	2
VIA PONZANO			8	1

VIA SOTTOPOGGIO PER SAN DONATO			2			
VIA SALAIOLA	15					
VIA LIVORNESE				2		
VIA II GIUGNO	5		1			
VIA SALVO D'ACQUISTO			1	3		1
VIA OSTERIA BIANCA			4	2		
VIA SERRAVALLE S.MARTINO			6	2		
VIALE DELLE OLIMPIADI			6	22		
VIA DELLA MARATONA	31	30		23		
VIA DI BONISTALLO			5		2	
VIA CARRAIA		5	2			
VIA VAL D'ORME	1					
VIA GUIDO MONACO			3	2		
TOTALE IMPIANTI	175	117	99	114	38	12

Allegato D – ELENCO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALL’AFFISSIONE DIRETTA DA
PARTE DEGLI INTERESSATI DI MANIFESTI CONTENENTI COMUNICAZIONI
AVENTI FINALITA’ SOCIALI, COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZE ECONOMICA DI
CUI ALL’ARTICOLO 36, COMMA 3

VIA ROMA	N.	1
VIA COSIMO RIDOLFI	N.	1
VIA SALVAGNOLI	N.	1
VIA G. DA EMPOLI	N.	1
VIA XI FEBBRAIO	N.	1
VIA JACOPO CARRUCCI	N.	1
VIA RENATO FUCINI	N.	1
VIA ANTICHE MURA	N.	1
VIA GIUSTI	N.	1
VIA DEI CAPPUCCHINI - STAZIONE	N.	1
VIA T. DA BATTIFOLLE	N.	1
PIAZZA MATTEOTTI	N.	1
PIAZZA RISTORI	N.	1
PIAZZA SAN ROCCO	N.	1
PIAZZA TOSCANINI	N.	1
PIAZZA PAISIELLO	N.	1
VIA BISARNELLA	N.	1
VIA VERDI	N.	1
VIALE PETRARCA	N.	1
VIALE DELLE OLIMPIADI	N.	3
VIA TICINO	N.	1
VIA DELLA TINAIA	N.	1
VIA DELLA CHIESA	N.	1
VIA GUIDO MONACO	N.	1
VIA GIRO MURA NORD	N.	1
VIA PONTORME	N.	2
VIA R. ZANDONAI	N.	1
VIA L. CHERUBINI	N.	1
VIA DELLA PIOVOLA	N.	2
VIA PONZANO	N.	2
VIA FRANCESCO REDI	N.	1
VIA ANTONIO MEUCCI	N.	1
VIA CARRAIA	N.	1
VIALE IV NOVEMBRE	N.	1
VIA E. TORRICELLI	N.	1
VIA DI BONISTALLO	N.	1
VIA VAL D’ORME	N.	2
VIA SOTTOPOGGIO PER SAN DONATO	N.	1
VIA FRATELLI CAIROLI	N.	1
VIA VAL D’ORME NUOVA	N.	1
VIA LIVORNESE	N.	2
VIA DI RIPA	N.	1
VIALE BOCCACCIO	N.	1
VIA B. CELLINI	N.	1
VIA R. SANZIO	N.	2
VIA DI CORNIOLA	N.	1
VIA SALAIOLA	N.	3
VIA SENESE ROMANA	N.	4
VIA PONTE A ELSA BRUSCIANA	N.	1
VIA VAL D’ELSA	N.	2
VIA SALVO D’ACQUISTO	N.	1

VIA OSTERIA BIANCA	N.	1
VIA DELLA NAVE	N.	1
VIA DELLA MOTTA	N.	3
VIA DELL'ARS NOVA	N.	1
VIA DI CORTENUOVA	N.	1
TOTALE BACHECHE	N.	72

Allegato E – CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
1) Occupazioni suolo residuali non riconducibili alle categorie seguenti
1.1) --- occupazione oraria - 1° fascia ore 6-14
1.2) --- occupazione oraria - 2° fascia ore 14-24
1.3) --- occupazione oraria - 3° fascia ore 0-6
2) Passi e accessi carrabili
3) Passi carrabili a raso
4) Passi carrabili realizzati dal Comune
5) Passi carrabili di accesso distributori di carburanti
6) Occupazioni soprastanti
7) Occupazioni con tende fisse o retrattili
8) Distributori automatici e di tabacchi
9) Occupazioni attività pubblici esercizi (somministrazione, dehors, ecc.)
10) Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante
11) Chioschi e edicole
12) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale
12.1) --- occupazione oraria - 1° fascia ore 6-14
12.2) --- occupazione oraria - 2° fascia ore 14-24
12.3) --- occupazione oraria - 3° fascia ore 0-6
13) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo e occupazioni a sviluppo progressivo
14) Attività edile
14.1) --- occupazione oraria - 1° fascia ore 6-14
14.2) --- occupazione oraria - 2° fascia ore 14-24
14.3) --- occupazione oraria - 3° fascia ore 0-6
15) Occupazioni del sottosuolo (esclusi serbatoi)
16) Serbatoi interrati fino a 3.000 litri
16.1) --- maggiorazione ogni 1,000 litri
17) Esposizione merci fuori negozio
17.1) --- occupazione oraria - 1° fascia ore 6-14
17.2) --- occupazione oraria - 2° fascia ore 14-24
17.3) --- occupazione oraria - 3° fascia ore 0-6
18) Occupazione con elementi di arredo
19) Occupazione riservata a taxi
20) Sottosuolo/soprasuolo con cavi/conduitture (a km)
21) Sottosuolo/soprasuolo con cavi/conduitture - fino a 30 gg. (a km)
22) Cavi e conduitture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (tariffa forfettaria per utenza)

23) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici (esclusi impianti che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile)
24.1) Occupazione con stazione radio-base da parte di un singolo gestore per nuova installazione o mantenimento struttura esistente (tariffa forfettaria)
24.2) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa prima condivisione per nuova installazione o mantenimento struttura esistente (tariffa forfettaria)
24.3) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa seconda condivisione per nuova installazione o mantenimento struttura esistente (tariffa forfettaria)
24.4) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa successive condivisioni per nuova installazione o mantenimento struttura esistente (tariffa forfettaria)
25.1) Occupazione con stazione radio-base da parte di un singolo gestore per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse debitamente motivate in ragione a minor impatto ambientale e sociale (tariffa forfettaria)
25.2) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa prima condivisione per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse debitamente motivate in ragione a minor impatto ambientale e sociale (tariffa forfettaria)
25.3) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa seconda condivisione per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse debitamente motivate in ragione a minor impatto ambientale e sociale (tariffa forfettaria)
25.4) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa successive condivisioni per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse debitamente motivate in ragione a minor impatto ambientale e sociale (tariffa forfettaria)
26.1) Occupazione con stazione radio-base da parte di un singolo gestore - Nuova installazione per delocalizzazione proposta dal Comune per ragioni di pubblica utilità (tariffa forfettaria)
26.2) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa prima condivisione - Nuova installazione per delocalizzazione proposta dal Comune per ragioni di pubblica utilità (tariffa forfettaria)
26.3) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa seconda condivisione - Nuova installazione per delocalizzazione proposta dal Comune per ragioni di pubblica utilità (tariffa forfettaria)
26.4) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa successive condivisioni - Nuova installazione per delocalizzazione proposta dal Comune per ragioni di pubblica utilità (tariffa forfettaria)
27.1) Occupazione con stazione radio-base da parte di un singolo gestore con infrastruttura obsoleta/da sostituire con nuove tecnologie o interventi definitivi in sostituzione di impianti mobili su carrato e/o provvisori (tariffa forfettaria)
27.2) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa prima condivisione con infrastruttura obsoleta/da sostituire con nuove tecnologie o interventi definitivi in sostituzione di impianti mobili su carrato e/o provvisori (tariffa forfettaria)
27.3) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa seconda condivisione con infrastruttura obsoleta/da sostituire con nuove tecnologie o interventi definitivi in sostituzione di impianti mobili su carrato e/o provvisori (tariffa forfettaria)
27.4) Occupazione con stazione radio-base con posizionamento di più apparati sullo stesso sito (co-siting e/o sharing), tariffa successive condivisioni con infrastruttura obsoleta/da sostituire con nuove tecnologie o interventi definitivi in sostituzione di impianti mobili su carrato e/o provvisori (tariffa forfettaria)

TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
1.1) Pubblicità ordinaria (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari e qualsiasi altro mezzo non previsto nelle fattispecie successive) fino a 1 mq
1.2) Pubblicità ordinaria (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari e qualsiasi altro mezzo non previsto nelle fattispecie successive) tra mq. 1,01 e 5,50
1.3) Pubblicità ordinaria (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari e qualsiasi altro mezzo non previsto nelle fattispecie successive) tra mq. 5,50 e 8,50
1.4) Pubblicità ordinaria (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari e qualsiasi altro mezzo non previsto nelle fattispecie successive) superiore a mq. 8,50
2.1) Pubblicità ordinaria luminosa (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari e qualsiasi altro mezzo non previsto nelle fattispecie successive) fino a 1 mq
2.2) Pubblicità ordinaria luminosa (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari e qualsiasi altro mezzo non previsto nelle fattispecie successive) tra mq. 1,01 e 5,50
2.3) Pubblicità ordinaria luminosa (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari e qualsiasi altro mezzo non previsto nelle fattispecie successive) tra mq. 5,50 e 8,50
2.4) Pubblicità ordinaria luminosa (insegne, pannelli, cartelli, targhe, standardi, impianti pubblicitari e qualsiasi altro mezzo non previsto nelle fattispecie successive) superiore a mq. 8,50
3.1) Pubblicità effettuata su autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg (tariffa annuale forfettaria)
3.2) Pubblicità effettuata su autoveicoli con rimorchio con portata superiore a 3.000 Kg (tariffa annuale forfettaria)
4.1) Pubblicità effettuata su autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg (tariffa annuale forfettaria)
4.2) Pubblicità effettuata su autoveicoli con rimorchio con portata inferiore a 3.000 Kg (tariffa annuale forfettaria)
5) Pubblicità effettuata su motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie (tariffa annuale forfettaria)
6.1) Pubblicità luminosa per conto altrui fino a 1 mq
6.2) Pubblicità luminosa per conto altrui tra mq. 1,01 e 5,50
6.3) Pubblicità luminosa per conto altrui tra mq. 5,50 e 8,50
6.4) Pubblicità luminosa per conto altrui superiore a mq. 8,50
7) Pubblicità realizzata con proiezioni (art. 28 c. 11, Reg.)
8.1) Striscioni o mezzi similari (per periodi di 15 gg. o frazioni) fino a 1 mq.

8.2) Striscioni o mezzi simili (per periodi di 15 gg. o frazioni) tra mq. 1,01 e 5,50
8.3) Striscioni o mezzi simili (per periodi di 15 gg. o frazioni) tra mq. 5,50 e 8,50
8.4) Striscioni o mezzi simili (per periodi di 15 gg. o frazioni) superiore a mq. 8,50
9) Pubblicità effettuata con aeromobili (art. 28 c. 13 Reg.) - Tariffa forfettaria al giorno
10) Pubblicità effettuata con palloni frenati o simili (art. 28 c. 13 Reg.) - Tariffa forfettaria al giorno
11) Pubblicità effettuata con distribuzione volantini, manifestini, o altri oggetti promozionali - Tariffa per ogni persona impiegata
12) Pubblicità fonica per postazione/mezzo

TIPOLOGIA DI MANIFESTO
1) Manifesto 70 x 100 - per 10 gg. (o frazione) - Tariffa per ciascun foglio, per superfici inferiori a mq. 1
1.1) --- periodo successivo (5 giorni o frazione)
2) Manifesto 70 x 100 - per 10 gg. (o frazione) - Tariffa per ciascun foglio, per superfici superiori a mq. 1
2.1) --- periodo successivo (5 giorni o frazione)
3) Manifesto 100 x 140 - per 10 gg. (o frazione) - Tariffa per ciascun foglio, per superfici inferiori a mq. 1
3.1) --- periodo successivo (5 giorni o frazione)
4) Manifesto 100 x 140 - per 10 gg. (o frazione) - Tariffa per ciascun foglio, per superfici superiori a mq. 1
4.1) --- periodo successivo (5 giorni o frazione)
5) Manifesto 140 x 200 - per 10 gg. (o frazione) - Tariffa per ciascun foglio, per superfici inferiori a mq. 1
5.1) --- periodo successivo (5 giorni o frazione)
6) Manifesto 140 x 200 - per 10 gg. (o frazione) - Tariffa per ciascun foglio, per superfici superiori a mq. 1
6.1) --- periodo successivo (5 giorni o frazione)
7) Manifesto 600 x 300 - per 10 gg. (o frazione) - Tariffa per ciascun foglio, per superfici inferiori a mq. 1
7.1) --- periodo successivo (5 giorni o frazione)
8) Manifesto 600 x 300 - per 10 gg. (o frazione) - Tariffa per ciascun foglio, per superfici superiori a mq. 1
8.1) --- periodo successivo (5 giorni o frazione)
9) Diritti di urgenza (importo forfettario, art. 40 c. 8, Reg.)